



Prefettura di Catania
Ufficio Territoriale del Governo

Circolare 3

Al Sindaco
Ai Responsabili del Servizio
Elettorale
del comune di

Tremestieri Etneo

Al Presidente della
Sottocommissione

Mascalucia

Oggetto: elezioni amministrative nei giorni di domenica 14 marzo e lunedì 15 marzo, con relativo turno di ballottaggio domenica 28 e lunedì 29 marzo 2021 partecipazione al voto dei cittadini dell'Unione Europea residenti nel comune di Tremestieri Etneo

In vista delle imminenti elezioni amministrative di cui all'oggetto, l'Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica Dipartimento Autonomie Locali Servizio 5° con nota n.910 del 20 gennaio corrente ha richiamato l'attenzione sulle modalità di esercizio del diritto di voto per il rinnovo degli organi comunali da parte dei cittadini dell'Unione Europea residenti nel Comune di Tremestieri Etneo.

Come è noto, infatti, i cittadini dell'U.E. che intendono esercitare il diritto di voto devono inoltrare, ai sensi dell'art. 3 del Decreto Legislativo 12 aprile 1996 n. 197, domanda di iscrizione nelle liste elettorali aggiunte del comune di residenza non oltre il quinto giorno successivo all'affissione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali (40° giorno antecedente la data delle consultazioni) e quindi entro il termine perentorio di martedì **2 febbraio 2021**.

Al riguardo, il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, con sentenza n. 01193/2012, ha sancito, in estrema sintesi, l'inapplicabilità della procedura di ammissione al voto prevista dall'art. 32 bis del D.P.R. n. 223/1967 ai cittadini dell'Unione Europea che presentano domanda di iscrizione nell'apposita lista elettorale aggiunta, dopo il suddetto termine di legge.

Ai sensi dell'all'art. 5 del citato Decreto Legislativo, i predetti cittadini possono esercitare il diritto di elettorato passivo secondo le modalità nello stesso indicate, tenuto



Prefettura di Catania

Ufficio Territoriale del Governo

conto, altresì, delle istruzioni contenute nelle pubblicazioni predisposte dall'Assessorato, al cui contenuto si rinvia (Pubblicazione n. 2, pag. 23).

I cittadini dell'Unione Europea, residenti in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza, che intendono esercitare il diritto di elettorato passivo nel Comune interessato alla consultazione elettorale, presentando la propria candidatura a consigliere comunale, devono produrre all'atto del deposito della lista dei candidati, oltre alla documentazione richiesta dalla normativa vigente per i cittadini italiani residenti in Italia:

- a) una dichiarazione contenente l'indicazione della cittadinanza, dell'attuale residenza e dell'indirizzo nello Stato di origine;
- b) un attestato, in data non anteriore a tre mesi, dell'Autorità amministrativa competente dello Stato membro di origine, dal quale risulti che l'interessato non è decaduto dal diritto di eleggibilità.

Qualora non risultino ancora iscritti nelle liste elettorali aggiunte del Comune di residenza, gli stessi devono produrre un attestato del Comune circa l'avvenuta presentazione, nel termine di cui all'art. 3, comma 1, della domanda di iscrizione nelle liste elettorali aggiunte.

La Commissione Elettorale Circondariale dovrà comunicare agli interessati le decisioni relative all'ammissione della candidatura, con espressa avvertenza, in caso di ricusazione, che gli stessi possono avvalersi delle forme di tutela giurisdizionale previste dalle norme vigenti.

Si allega il modello di dichiarazione di cui all'art.5 D.Lgs. 12 aprile 1996 n. 1976 (All. 1)

Confidando nella consueta fattiva collaborazione, si resta in attesa di riscontro all'indirizzo mail elettorale.pref_catania@interno.it.

IL DIRIGENTE AREA II

Monea

Raimondo

